

## ACCORDO

tra

**SCF – Società Consortile Fonografici per Azioni**, con sede in Milano, Via Leone XIII n. 14, capitale sociale pari a Euro 500.000, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano al n. 6812/2000, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12925820156, in persona del suo Presidente Gianluigi Chiodaroli (nel seguito “SCF”)

E

**AGRITURIST, con sede in Roma**, Corso Vittorio Emanuele II, 101, Codice Fiscale 80121810586, in persona del suo Presidente, Vittoria Brancaccio (nel seguito “AGRITURIST”)

## PREMESSO

- che in forza della Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (nel seguito “L.d.A.”) il diritto di comunicazione al pubblico dei Fonogrammi previsto dall'articolo 73 bis L.d.A. è consentito solo previo pagamento ai produttori degli stessi di un Equo Compenso, comprensivo della quota prevista a favore degli artisti interpreti esecutori, nonché previo ottenimento da terzi di ogni altra necessaria licenza;
- che AGRITURIST è una organizzazione sindacale rappresentativa, tra gli altri, delle imprese agricole che, dedicandosi all'agriturismo, gestiscono strutture ricettive (nel seguito “Imprese Agrituristiche”);
- che SCF è il consorzio maggiormente rappresentativo dei produttori discografici costituito al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi;
- che è intenzione delle parti quantificare in via negoziale l'Equo Compenso dovuto dalle Imprese Agrituristiche, tenendo conto delle peculiari caratteristiche delle tipologie di attività e delle modalità di utilizzo dei Fonogrammi;
- che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che SCF dovesse concedere, posteriormente alla stipula del presente accordo (nel seguito “Accordo”), ad altre organizzazioni di categoria o a singole Imprese Agrituristiche sarà esteso, previa richiesta, ad AGRITURIST;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

le Premesse fanno parte integrante dell'Accordo.

### ARTICOLO 1- DEFINIZIONI

Nell'Accordo le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

**“Fonogramma”** - indica qualsivoglia fissazione o registrazione originale di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci (sia essa utilizzata autonomamente oppure sincronizzata con le immagini di opera filmica o audiovisiva), su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro (es. compact disc, dvd, musicassetta, mini disc, ecc.), pubblicato dai produttori fonografici mandanti (come in appresso meglio definiti) e regolarmente da essi posto in commercio in Italia.

**“Mandanti”** - indica i titolari in via originaria o derivata dei diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi e/o ai Videomusicali concessi in licenza che abbiano conferito o le conferiscano in futuro, direttamente o per il tramite dell'associazione di categoria di appartenenza, apposito mandato per la gestione e l'esercizio dei medesimi diritti. L'elenco dei Mandanti di SCF è pubblicato sul sito [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it) ed aggiornato trimestralmente.

**“Musica d'ambiente”** - indica la diffusione gratuita di musica di sottofondo all'interno, e/o nelle immediate vicinanze e/o adiacenze, dei locali e/o delle aree nelle quali le Imprese Associate svolgono la loro attività.

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO**

L'Accordo ha per oggetto la definizione dell'Equo Compenso del “diritto connesso” ex art. 73 bis L.d.A. relativamente alle seguenti tipologie di utilizzo:

- utilizzazioni di Fonogrammi (per tali intendendosi qualsivoglia fissazione o registrazione originale di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, compact disc, dvd, musicassette ed altri supporti per la registrazione del suono attuali e futuri) per la diffusione occasionale e gratuita di musica nelle Imprese Agrituristiche (musica d'ambiente);
- diffusione di Fonogrammi inseriti in programmi radiofonici e/o televisivi nelle Imprese Agrituristiche;
- comunicazione al pubblico di Fonogrammi nelle Imprese Agrituristiche mediante collegamento via satellite, anche attraverso fornitore di palinsesti musicali (c.d. Music Provider);
- altre utilizzazioni riconducibili alle tipologie di utilizzo previste all'articolo 73 bis della L.d.A. (non a scopo di lucro).

Le parti si danno reciprocamente atto che le utilizzazioni a scopo di lucro di cui all'articolo 73 L.d.A. non rientrano nell'oggetto dell'Accordo e che le stesse saranno oggetto di una specifica disciplina contrattuale.

## **ARTICOLO 3 – ADESIONE ALL'ACCORDO**

Le Imprese Agrituristiche che intendono ottenere la concessione in licenza del diritto di comunicazione al pubblico dei Fonogrammi di cui all'articolo 2, beneficiando dell'applicazione delle condizioni previste dall'Accordo, invieranno a SCF la Dichiarazione di Adesione contenuta nell'Allegato 1, previa asseverazione da parte di AGRITURIST della sussistenza del vincolo associativo.

Sulla base dei dati comunicati attraverso la Dichiarazione di Adesione, SCF provvederà ad emettere ed inviare all'Impresa Agrituristica aderente la relativa fattura.

Con l'adesione all'Accordo ed il pagamento del compenso di cui all'art. 5.1 ed eventualmente, di quello di cui all'art. 5.2 dell'Accordo, l'Impresa Agrituristica acquista la concessione in licenza del diritto di comunicare al pubblico Fonogrammi, relativamente alle tipologie di utilizzo di cui all'art. 2, assumendone i relativi diritti ed obblighi.

Qualora l'Impresa Agrituristica decida di non utilizzare più i Fonogrammi con le modalità di cui all'art. 2 dell'Accordo, ne darà immediata comunicazione a SCF.

SCF e AGRITURIST fanno riserva di individuare e concordare successivamente modalità semplificate di adesione all'Accordo e di versamento dell'Equo Compenso da parte delle Imprese Agrituristiche.

## **ARTICOLO 4 – ESTENSIONE DELLA LICENZA AL DIRITTO DI RIPRODUZIONE**

Le Imprese Agrituristiche che intendano ottenere la concessione in licenza del diritto di riprodurre (“diritto di copia”) i Fonogrammi, ai sensi dell'art. 72 lett. a) L.d.A., all'esclusivo scopo di diffondere musica all'interno dei loro esercizi, dovranno farne specifica richiesta nella Dichiarazione di Adesione, ovvero farne successiva richiesta diretta a SCF.

## **ARTICOLO 5 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI**

### **5.1 COMPENSO PER COMUNICAZIONE AL PUBBLICO**

In forza delle intese raggiunte da SCF e AGRITURIST, l'Equo Compenso per anno solare, dovuto a SCF dalle Imprese Agrituristiche a fronte della concessione in licenza del diritto di comunicazione al pubblico dei Fonogrammi (art. 73 bis L.d.A.), come specificato nell'articolo 2, è così determinato:

POSTI LETTO	DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI - APERTURA ANNUALE	
	COMPENSO LORDO	compenso netto da sconto 15%
fino a 30	€ 58,08	€ 49,37
fino a 60	€ 68,64	€ 58,35
oltre	€ 89,76	€ 76,29

POSTI LETTO	DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI - APERTURA STAGIONALE	
	COMPENSO LORDO	compenso netto da sconto 15%
fino a 30	€ 40,66	€ 34,56
fino a 60	€ 48,05	€ 40,85
oltre	€ 62,83	€ 53,40

Ai fini del presente Accordo, sono considerate ad apertura stagionale le Imprese Agrituristiche autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica per non più di 240 giorni nell'arco dell'anno. Per ottenere la riduzione relativa all'apertura stagionale, l'azienda deve produrre copia dell'autorizzazione amministrativa dalla quale risulti il periodo di apertura.

## 5.2 COMPENSO PER RIPRODUZIONE

A fronte della concessione da parte di SCF del diritto di riprodurre i Fonogrammi ("diritto di copia"), ai sensi dell'articolo 72 lett. a) L.d.A, le Imprese Agrituristiche, che ne facciano espressa richiesta, verseranno un ulteriore Compenso annuo di riproduzione pari al 50% di quanto dovuto a titolo di Equo Compenso per il diritto di comunicazione al pubblico dei Fonogrammi.

## ARTICOLO 6 - SCONTO ASSOCIATIVO

In relazione alla significativa rappresentatività di AGRITURIST e a fronte delle attività di diffusione dell'informazione sui diritti dei Produttori Fonografici da essa svolta, SCF accorda alle Imprese Agrituristiche, che aderiranno al presente Accordo, una riduzione del 15% (quindici per cento) da calcolarsi sull'Equo Compenso.

## ARTICOLO 7 – COMPENSI ARRETRATI

Le Imprese Agrituristiche che, aderendo all'Accordo, intendono altresì regolarizzare le utilizzazioni pregresse di Fonogrammi, dovranno versare, in aggiunta al Compenso annuale, un Compenso Aggiuntivo pari al Compenso, ex art. 5, dovuto per l'intero anno 2008.

Con il pagamento del Compenso Aggiuntivo, SCF riterrà soddisfatta in via transattiva per il passato ogni propria pretesa inerente l'utilizzo dei Fonogrammi ai sensi dell'art. 73 bis ed, eventualmente, dell'art. 72 lett. a) L.d.A e rinuncerà pertanto ad ogni azione, anche stragiudiziale, nonché ad ogni eventuale richiesta a tale titolo, impegnandosi a manlevare le Imprese Agrituristiche da ogni altra richiesta di compensi avanzata da terzi relativamente ai diritti oggetto del presente Accordo.

## ARTICOLO 8 – TERMINI E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Le Imprese Agrituristiche, al fine di ottenere le riduzioni previste dall'Accordo, provvederanno a versare l'Equo Compenso entro il 31 luglio di ciascun anno, previa emissione della relativa fattura da parte di SCF. A tal fine, le Imprese Agrituristiche che utilizzano Fonogrammi con le modalità descritte al precedente art. 2



faranno pervenire ad SCF entro e non oltre il 30 giugno 2008 il Modulo di Adesione, con allegata idonea documentazione da cui risulti che sono associate ad Agriturst.

Il mancato pagamento dell'Equo Compenso entro i termini sopra precisati determina la decadenza dell'Impresa Agriturstica dai benefici previsti nell'Accordo, ed in particolare dal beneficio dello sconto associativo.

Eventuali diversi termini di pagamento possono essere concordati da SCF e AGRITURIST, in relazione a particolari esigenze.

#### **ARTICOLO 9 – AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI**

I compensi di cui all'articolo 5 dell'Accordo verranno aggiornati di anno in anno a partire dal 1° gennaio 2009 tenuto conto della variazione registrata dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati", riferito al mese di settembre dell'anno precedente.

#### **ARTICOLO 10 – COLLABORAZIONE TRA LE PARTI**

In caso di controversie nell'applicazione dell'Accordo tra SCF e le singole Imprese Agriturstiche, SCF e AGRITURIST si impegnano a collaborare per la soluzione delle stesse, fatto salvo il diritto di SCF di agire direttamente nei confronti della singola Impresa Agriturstica presso ogni opportuna sede.

In caso di permanenza del disaccordo resta esclusivamente competente il Foro di Milano.

#### **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI E GARANZIE DELLE IMPRESE AGRITURISTICHE GARANZIA DI SCF**

L'Impresa Agriturstica, a seguito dell'adesione all'Accordo, si obbliga a:

- utilizzare i Fonogrammi nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e comunque in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico - culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti;
- ottenere le necessarie autorizzazioni SIAE di cui alle vigenti norme in materia di diritto d'autore.

SCF garantisce alle Imprese Agriturstiche che aderiscano all'Accordo, che l'Equo Compenso come sopra definito è comprensivo della quota dovuta dai produttori fonografici agli artisti interpreti ed esecutori, da versare ad IMAIE ai sensi delle leggi attualmente vigenti. SCF manleva tali Imprese da ogni eventuale pretesa di IMAIE a tale titolo.

Inoltre, SCF si obbliga a manlevare le Imprese Agriturstiche che aderiranno al presente Accordo dalle eventuali richieste avanzate da terzi di compensi relativi ad analoghi diritti.


#### **ARTICOLO 12 – DURATA E VALIDITÀ DELL'ACCORDO**

L'Accordo si riterrà valido dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2010, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata all'altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza.

Successivamente a tale data, l'Accordo si intenderà rinnovato tacitamente per periodi annuali, salvo disdetta da notificare nei termini di cui al precedente comma.

Milano/Roma, 1° luglio 2008


AGRITURIST  
Il Presidente



**IL PRESIDENTE** agriturst  
*Vittoria Brancaccio*

SOCIETA' CONSORTILE FONOGRAFICI (SCF)

Il Presidente



**SCF**  
SOCIETA' CONSORTILE FONOGRAFICI  
Via Leone XIII, 14 - 20145 MILANO  
Tel. 024654751 - Fax 0246547500  
Cod. Fisc. e P.IVA 12925620156

## DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL CONTRATTO DI LICENZA PER LA DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI IN IMPRESE AGRITURISTICHE ASSOCIATE A AGRITURIST

Ai sensi dell'Accordo vigente tra la Società Consortile Fonografici - SCF e Agriturist in materia di utilizzazione dei Fonogrammi ai sensi della Legge 22.4.1941 n.633 sul Diritto di Autore, con il quale è stata determinata la misura del compenso per essi dovuto ai produttori fonografici, (nel seguito l'Accordo")

Il/la Sig. \_\_\_\_\_ titolare dell'Impresa \_\_\_\_\_ con  
 sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, Tel:  
 \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale n.  
 \_\_\_\_\_, Partita IVA n. \_\_\_\_\_, associata a **Agriturist**, titolare imprese  
 agrituristiche qui di seguito specificate:

Ragione sociale	Insegna	Indirizzo	N° posti letto

**DICHIARA** di aderire al suddetto Accordo e di volersi avvalere delle specifiche condizioni ivi previste per le imprese associate a Agriturist al fine di poter legittimamente utilizzare Fonogrammi per diffondere musica ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore all'interno degli esercizi commerciali di cui le stesse imprese siano titolari. **A tal riguardo, DICHIARA che in dette imprese agrituristiche intende:**

**diffondere i fonogrammi**

**diffondere e duplicare i fonogrammi**

per il periodo :

**annuale**

**stagionale** (non più di 8 mesi nell'anno)

**DICHIARA** altresì di

**voler regolarizzare**

tutte le utilizzazioni di fonogrammi effettuate nel periodo antecedente il 1 gennaio 2008, versando il Compenso Aggiuntivo pari ad una annualità del compenso annuale.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione di adesione il **Licenziatario:**

- attesta** di essere a conoscenza di tutte le condizioni di licenza previste nell'Accordo SCF- Agriturist, ed in particolare di quelle relative alle limitazioni di utilizzo dei Fonogrammi e di accettarle espressamente;
- prende atto** che il suddetto Accordo si intende valido ed efficace anche nei propri confronti e che pertanto acquisirà tutte le facoltà ed assumerà tutte le obbligazione ivi previste e che la presente Dichiarazione di Adesione ha efficacia e durata per un anno e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di un anno, a meno che non intervenga disdetta che, ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, a mezzo lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della prima o di ogni successiva scadenza;
- autorizza** SCF al trattamento dei dati personali riportati nella presente Dichiarazione per i fini conseguenti all'applicazione del richiamato Accordo, in conformità a quanto previsto dal Codice sulla Privacy (D.Legis.196/2003).

Preso atto di quanto sopra, particolarmente ai punti 1, 2 e 3, conferma la propria adesione alle condizioni di licenze previste nell'accordo SCF-Agriturist.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Licenziatario